

N. R.G. 4315/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4315/2018 promossa da:

██████████ ██████████ c.f. ██████████ ██████████ ██████████ , c.f.  
██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Ravenna (CF  
██████████ elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Faenza, corso  
██████████ n. ██████████

OPPONENTI

contro

AVV. ██████████ ██████████ c.f. ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ (CF ██████████ elettivamente domiciliato in Forlì, viale ██████████ n. 97,  
presso lo studio del difensore;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.01.2022 e dunque

Per gli opposenti



“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e reietta istanza, deduzione ed eccezione ex adverso allegata: ♣ Accogliere la presente opposizione e per l’effetto revocarsi l’impugnato decreto perché improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte così come provate in corso di causa; ♣ Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento ivi compresi gli accessori come per legge”. Quanto sopra: 1. Previa rimessione della causa in istruttoria, nello stato corrispondente all’udienza del 20.10.2021, per i motivi ivi dedotti. In ogni caso previa rimessione in istruttoria con revoca dell’ordinanza a data 28.10.2021, al fine di: a. Riconvocare il Consulente Tecnico d’Ufficio affinché renda i chiarimenti come da istanza formulata all’udienza del 20.10.2021; b. Esaminare le produzioni documentali n.ri 1-10 contenuti nel fascicolo telematico di parte (di cui da 1 a 3 allegati all’atto di citazione e da 4 a 10 allegati alla II^ memoria 183 c.p.c.); c. Procedere al rituale svolgimento di tutti i mezzi istruttori dedotti dagli opposenti ivi comprese ed in particolare: C.T.U. medico-legale postuma Si chiede ammettersi C.T.U. medico-legale postuma relativa alle condizioni di salute del defunto [REDACTED] [REDACTED] apparente sottoscrittore del documento contestato (ulteriore contestazione contenuta in II^ memoria 184 c.p.c. depositata il 28.08.2019), con particolare riguardo alla capacità di intendere e di volere e di apprezzare il contenuto di un documento avente testuale tenore analogo al preteso riconoscimento di debito, finanche alla piena comprensione degli aspetti oggettivi e soggettivi con capacità di associazione tra numeri di R.G. e procedimenti giudiziari corrispondenti. In particolare si chiede che il nominando C.T.U., preso atto della avvenuta erogazione della pensione di invalidità INPS a favore del defunto [REDACTED] [REDACTED] già a far data dal 2011, esibisca il verbale emesso dalla Commissione Medica competente per territorio, nonché tutta la documentazione ad esso afferente, da cui si evincano le condizioni psico-fisiche del defunto [REDACTED] [REDACTED] ai fini della concessione della suddetta pensione di invalidità. Con riserva di nominare il Consulente medico legale di parte nei termini indicati dal Giudicante. Interrogatorio formale Si chiede ammettersi interrogatorio formale nella persona dell’Avv. [REDACTED] [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che i procedimenti instaurati avanti il Tribunale di Forlì R.G.N. 3348/2013 e R.G.N. 3348-1/2013, come indicati nel documento che si rammostra all’interrogato [Doc.2 fascicolo opposenti] sono stati patrocinati dall’Avvocato [REDACTED] [REDACTED] 2) Vero che le posizioni ivi indicate alla lettera A) costituiscono la parte più cospicua di cui il defunto era ritenuto debitore; 3) Dica l’interrogato quale sia il periodo di spettanza delle suddette posizioni sub A), ovvero inizio e fine del mandato conferito dal defunto; 4) Vero che per le medesime posizioni lei assisteva oltre che il defunto [REDACTED] [REDACTED] anche il di lui figlio [REDACTED] [REDACTED] 5) Dica l’interrogato se sia stato pagato da [REDACTED] [REDACTED] per il



suddetto gruppo di posizioni e, in caso di risposta affermativa, quali importi siano stati pagati e fatturati e se sia in grado di esibire la relativa documentazione contabile [il capitolo tende ad accertare se per le medesime posizioni, l'avvocato abbia chiesto/ottenuto da [REDACTED] le stesse somme riportate nel presunto riconoscimento di debito]; 6) Dica l'interrogato quali somme debbano essere associate a ciascuna delle pratiche indicate nella presunta dichiarazione di debito [doc.2 come sopra], seguendo l'elenco ivi indicato per un totale di € 60.000,00=;7) Dica l'interrogato se, nel corso degli anni di spettanza delle rispettive pratiche egli abbia ricevuto acconti, anche non fatturati. Prova per testi Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'avvocato [REDACTED] ha assistito per le medesime posizioni indicate sub. A) della cd. ricognizione di debito [doc. 2 fascicolo opponenti] che si rammostra, sia il defunto [REDACTED] che il figlio di questi [REDACTED] 2) In caso di risposta affermativa, dica il teste il motivo per il quale sia in grado di riferire la predetta circostanza; 3) Dica il teste se abbia conoscenza delle circostanze in cui il documento sub. 2 già indicato, sia stato redatto e sottoscritto. Indicando a teste il P.A. [REDACTED] presso lo Studio professionale del medesimo Viale [REDACTED] Ravenna. Richiesta di esibizione ex artt. 210-212 c.p.c. Si chiede ordinarsi alla parte Avv. [REDACTED] l'esibizione di tutti i documenti relativi alla fatturazione effettuata nei confronti del Sig. [REDACTED] per gli incarichi da quest'ultimo ricevuti in ordine alla divisione immobiliare della famiglia [REDACTED] ed ai successivi conseguenti atti, ovvero per le medesime posizioni in cui assisteva anche il defunto [REDACTED] come da "ricognizione di debito" sub. A). [Il mezzo di prova tende ad evidenziare le eventuali discrasie tra le somme pagate da [REDACTED] e quelle oggetto della "ricognizione di debito" sub. A)]. Richiesta opinamento Dettagliato dall'opposto l'ammontare delle somme richieste per ogni singola posizione indicata nella presunta ricognizione di debito, e semprechè la sottoscrizione risulti autentica e ribadite tutte le ulteriori eccezioni già svolte in atti, prima fra tutte quella della opponibilità ai terzi non sottoscrittori della ricognizione e quella relativa alla prescrizione, si chiede ai sensi dell'art. 2233 c.c. che il Giudice disponga l'acquisizione del parere di congruità delle somme richieste al competente Ordine professionale indicato nel Consiglio dell'Ordine di Forlì al quale è iscritto l'opposto. \*\*\*\*\* La presente difesa dichiara, fin da ora, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, deduzioni, eccezioni ed argomentazioni nuove ex adverso formulate.

Per l'opposto



“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, - nel merito: rigettare integralmente le opposizioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente i decreti ingiuntivi opposti; - in ogni caso: 1) condannare le parti oppponenti ex art. 96 c.p.c.; 2) con vittoria di spese di lite sia delle fasi monitorie (nel caso denegato di revoca dei decreti ingiuntivi), sia delle presenti cause di opposizione, allo stato riunite.” Nella non creduta ed irrituale ipotesi in cui il Giudice ritenga di approfondire le tematiche delle 2 opposizioni nonostante la preclusione imposta dalla esistenza di un riconoscimento di debito si insiste in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse, ed in particolare: PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli di prova: 1) “E' vero che la firma presente sul documento datato 05 maggio 2016 che Le viene mostrato (doc.1 fasc. monitorio) è stata apposta personalmente dal sig. [REDACTED] alla presenza dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] 2) “E' vero che [REDACTED] [REDACTED] al momento della sottoscrizione del documento datato 05 maggio 2016 che Le viene mostrato (doc.1 fasc. monitorio) era consapevole di ciò che stava firmando?” 3) “E' vero che l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto più volte negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 al Sig. [REDACTED] [REDACTED] il pagamento delle proprie competenze professionali?” 4) “E' vero che nelle occasioni di cui sopra il sig. [REDACTED] [REDACTED] riconosceva il proprio debito e rispondeva che prima doveva mettere a posto le questioni economiche proprie familiari e poi avrebbe provveduto al pagamento delle spettanze [REDACTED] [REDACTED]?” 5) “E' vero che nel dicembre 2015 l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] consegnò al sig. [REDACTED] [REDACTED] alla presenza del Sig. [REDACTED] [REDACTED] la lettera che Le si rammostra (doc.4) chiedendo il pagamento delle proprie spettanze professionali ?” 6) “E' vero che in tale occasione l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] ribadì al Sig. [REDACTED] [REDACTED] l'attività svolta specificando i conteggi di cui alla lettera che Le si rammostra (doc.4)?” 7) “E' vero che nel mese di aprile il sig. [REDACTED] [REDACTED] chiese telefonicamente all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] di definire la questione economica delle spettanze professionali con l'erogazione di una somma pari ad euro 60.000,00 oltre accessori?” 8) “E' vero che l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] acconsentì alla riduzione dell'onorario secondo la prospettazione del sig. [REDACTED] [REDACTED] 9) “E' vero che l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] chiese al sig. [REDACTED] [REDACTED] di inviargli una dichiarazione di riconoscimento di debito con una previsione di pagamento entro la fine dell'anno 2016?” 10) “E' vero che nel mese di maggio 2016 [REDACTED] [REDACTED] chiese al nipote [REDACTED] [REDACTED] di scrivere la ricognizione di debito che Le si rammostra?” 11) “E' vero che una volta sottoscritta la ricognizione di debito datata 05.05.2016, il Sig. [REDACTED] [REDACTED] incaricò successivamente il P.A. [REDACTED] [REDACTED] di consegnarla all'Avv. [REDACTED] [REDACTED] 12) “E' vero che la ricognizione di debito venne poi spedita in raccomandata in data



20.05.2016?" 13) "E' vero che Lei è stato il medico di base del sig. [REDACTED] fino alla morte di quest'ultimo?" 14) "Conferma di aver redatto e sottoscritto il documento che Le viene mostrato circa le condizioni di salute del sig. [REDACTED] (doc.5)?" Si indicano quali testi: [REDACTED] residente in Forlì via [REDACTED] sulle capitolazioni 2,3,4,5,6,7,8, 9,10; [REDACTED] residente in Forlì via [REDACTED] sulle capitolazioni 1,2,3,4,7,8, 9,10,11; - [REDACTED] residente in Ravenna, sulle capitolazioni 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,11,12; -Dott. [REDACTED] residente in Forlì via [REDACTED] sulle capitolazioni 13,14. \*\*\*\*  
Inoltre, si chiede prova per testi anche sull'attività professionale svolta, sulle seguenti capitolazioni: 15) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha patrocinato il sig. [REDACTED] nella vertenza stragiudiziale con i figli di quest'ultimo?" 16) "E' vero che in particolare l'Avv. [REDACTED] ha assistito il sig. [REDACTED] sul procedimento volto a dividere il patrimonio immobiliare dei Sig.ri [REDACTED] ed in particolare a trasferire le proprietà immobiliari del sig. [REDACTED] in favore dei figli e dei creditori della Az. [REDACTED] e figli S.s.?" 17) "E' vero che il patrimonio immobiliare intestato a [REDACTED] che è stato dismesso era quotato in euro 4.000.000,00 circa come da perizia che si rammostra?" 18) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha assistito il sig. [REDACTED] nelle stipule che si rammostrano avvenute presso il Notaio Dott.ssa [REDACTED] redigendo le bozze dei vari atti riguardanti [REDACTED] 19) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha svolto attività di consulenza rilasciando un proprio parere orale per la vertenza "arbitrato" promosso da [REDACTED] e "opposizione a decreto ingiuntivo n.719/13?" 20) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha assistito [REDACTED] nella vertenza promossa dal figlio [REDACTED] e con l'intervento dell'altro figlio [REDACTED] avanti il Tribunale di Forlì con richiesta risarcitoria per euro 200.000,00?" 21) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha rappresentato su delega del sig. [REDACTED] a riunioni assembleari dell'Az. [REDACTED] e Figli S.s.?" 22) "E' vero che l'Avv. [REDACTED] ha patrocinato il sig. [REDACTED] nella propria qualità di legale rappresentante dell'Az. [REDACTED] e Figli S.s. Nella procedura di pignoramento presso terzi attivata da [REDACTED] Sulle suddette capitolazioni da n.15 a 22 si chiede che vengano sentiti quali testi i sig.ri: [REDACTED] residente in Forlì via [REDACTED] A; [REDACTED] residente in Forlì via [REDACTED] [REDACTED] residente in Ravenna. Dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali avverse domande, eccezioni ed argomentazioni nuove, si chiede all'Ill.mo Giudice adito la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..



Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1330/18 del Tribunale di Forlì, con il quale si ingiungeva il pagamento a favore dell'avv. [REDACTED] (di seguito anche "l'opposto") della somma di euro 25.376,00 oltre interessi e spese, il sig. [REDACTED] (di seguito, "l'opponente") citava in giudizio l'opposto al fine di vedere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Allegava l'opponente di avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in oggetto. Il decreto sarebbe ingiusto e illegittimo.

Eccepiva in primo luogo l'opponente la natura parziaria del credito.

Eccepiva inoltre che il "riconoscimento di debito" apparentemente sottoscritto dal dante causa dell'opponente, sig. [REDACTED] sarebbe stato predisposto, stante le caratteristiche del documento come descritte in atti, dall'avv. [REDACTED] e fatto sottoscrivere dal de cuius presso l'abitazione del de cuius o presso lo studio dell'opposto.

L'opponente, in particolare, dichiarava la propria intenzione di disconoscere ex art. 214 comma 2 c.p.c. il documento in questione, sia con riferimento alla scrittura in sé che con riferimento alla sottoscrizione apparente del padre [REDACTED]

Eccepiva poi che la discrasia fra la raccomandata di messa in mora del 20.3.2017, contrastante rispetto ai criteri della parziarietà delle obbligazioni ereditarie, e il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe reso impossibile ogni trattativa anche a causa del mancato coinvolgimento del fratello [REDACTED]

Contestava il mancato invio della raccomandata di messa in mora al sig. [REDACTED] assistito dal legale dell'opposto in altro procedimento, e la mancanza di prova della intervenuta transazione con il predetto coerede.

Eccepiva ancora l'opponente l'impossibilità, in ragione delle modalità di compilazione del preteso riconoscimento di debito, di verificare la congruità degli importi richiesti, peraltro tutti relativi ad asseriti crediti che, al momento del preteso riconoscimento, risultavano prescritti, senza che fosse avvenuto alcun atto interruttivo.



Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposto, concludendo per il rigetto dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese ed ex art. 96 c.p.c.. Formulava inoltre l'opposto istanza di verifica della sottoscrizione contestata da controparte.

Nel merito, eccepiva l'irrelevanza ai fini della decisione delle difese avversarie. In particolare, del tutto destituite di fondamento e non provate sarebbero le illazioni di controparte in ordine alle condizioni psicofisiche del sig. ██████████ al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito, rilevando che, peraltro, il de cuius avrebbe sempre manifestato la propria intenzione di adempiere.

Quanto alla messa in mora del 20.3.2017, trasmessa per l'importo di euro 60.000,00, l'argomentazione avversaria non avrebbe alcun rilievo ai fini della decisione. Del pari, alcun rilievo assumerebbero le ulteriori affermazioni dell'opponente, mentre l'eccezione di prescrizione non sarebbe stata coltivata in sede di precisazione conclusioni e dunque dovrebbe intendersi rinunciata.

Con ordinanza del 3 maggio 2019 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.

In data 30 maggio 2019, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 4412 del 2018 al presente fascicolo.

In particolare, il sig. ██████████ nel procedimento riunito, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1354 del 2018 emesso dal Tribunale di Forlì, spendendo difese del tutto sovrapponibili a quelle dell'altro opponente ██████████

Le cause, così riunite, sono state istruite documentalmente e mediante c.t.u. grafologica.

Si analizzano di seguito le difese degli opposenti.

Con il primo motivo di opposizione, gli opposenti lamentano che l'opposto avrebbe atteso nove mesi prima di richiedere il pagamento, con decreti ingiuntivi emessi non provvisoriamente esecutivi. E' evidente, tuttavia, che dette circostanze non assumono rilievo nel presente giudizio. Come è noto, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (crf., Cass. Civ.,



Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003): pertanto, l'oggetto del presente giudizio non è costituito dalla verifica di tempi e modalità del procedimento monitorio, ma dalla cognizione sul credito e sulla pretesa sostanziale dell'opposto.

Con il secondo motivo di opposizione, gli opposenti fanno valere la natura parziaria delle obbligazioni ereditarie: il motivo è privo di rilievo, atteso che, come si evince dalla lettura del ricorso monitorio e dei relativi allegati, il pagamento richiesto dall'opposto assomma a euro 20.000,00 oltre accessori per ciascun erede, a fronte di un riconoscimento di debito per euro 60.000,00, così correttamente applicando l'opposto i principi suesposti in tema di parziarietà delle obbligazioni ereditarie.

Con il terzo motivo di opposizione, gli opposenti lamentano che, per le caratteristiche del documento, l'asserito riconoscimento di debito sarebbe stato predisposto dall'avv. [REDACTED] e sottoposto al de cuius per la sola firma. La questione è irrilevante al fine del decidere, non essendo stato chiaramente e tempestivamente allegato alcun abusivo riempimento, né "contra pacta" né "absque pactis", il che avrebbe peraltro richiesto la proposizione di querela di falso (crf., Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019).

Gli opposenti, ancora, dichiarano di disconoscere il contenuto e la firma apposta sul presunto riconoscimento di debito. La contestazione circa il "contenuto" del documento non può rilevare, per i motivi di cui sopra, giacché il fatto che il documento sia stato predisposto da altri e poi sottoposto alla firma del de cuius non vale di per sé a costituire abusivo riempimento o causa di invalidità o inefficacia del documento.

Sul disconoscimento della firma e conseguente istanza di verifica, è stata disposta c.t.u. grafologica. In particolare, gli opposenti disconoscono la sottoscrizione allegando che la stessa sarebbe palesemente difforme da quelle in loro possesso, per essere essa apocrifa ovvero in relazione alle condizioni di salute del de cuius. Si tornerà più oltre sul discorso delle condizioni di salute. Per quanto attiene al disconoscimento, esso appare effettivo e meritevole di istruttoria, atteso che "Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o





e che, nel caso di specie, gli eredi opposenti evidentemente affermano di non riconoscere come originale la sottoscrizione apparentemente apposta dal padre.

La c.t.u., nella relazione depositata agli atti di causa il 10.09.2021, si sofferma diffusamente a indicare e descrivere gli accertamenti compiuti sulla scrittura in questione, per concludere stabilendo che "la sottoscrizione di cui è causa è autentica". La c.t.u. ha peraltro risposto in modo esauriente alle osservazioni pervenute dal ct degli opposenti, confermando motivatamente le proprie determinazioni. Pertanto, alla luce della istruttoria di causa, la autenticità della firma in questione appare confermata.

Non vi sono elementi e non vi è prova alcuna, sotto il secondo profilo, che il de cuius si trovasse, al momento della sottoscrizione, in condizioni di incapacità. Al contrario, la stessa c.t.u., nella relazione agli atti di causa, ha osservato che "Le patologie di cui soffriva il sig. ██████████ ██████████ non comportano alcuna ripercussione nella realizzazione del gesto grafico e possono solo marginalmente determinare alcuni aspetti nella conduzione del gesto grafico per quanto attiene in particolare alla scioltezza e alla fluidità del movimento scrittorio. Si osserva che più che altro è l'invecchiamento a influire sul movimento scrittorio: d'altronde, "senectus ipsa morbus" (pag. 33 relazione c.t.u.), così corroborando l'assenza di elementi (che gli opposenti avrebbero dovuto, peraltro, provare con onere a loro carico) che possano costituire indice di una incapacità naturale al momento della sottoscrizione, salve le naturali e attendibili incertezze legate all'inevitabile processo di invecchiamento dell'autore.

Con ulteriore motivo di opposizione, gli opposenti lamentano la mancata messa in mora e la discrasia fra la raccomandata del 20.3.2017 e il ricorso per decreto ingiuntivo. Il motivo è privo di pregio, atteso che la discrasia evidenziata comunque non incide sul credito in contestazione e non attiene, come si è visto, all'oggetto del giudizio di opposizione.

Ancora, gli opposenti allegano il mancato invio della raccomandata a ██████████ ██████████ evidenziandone i potenziali profili e criticità anche a livello deontologico. Anche detti profili, tuttavia, non incidono sulla entità o sulla debenza del credito, rilevando semmai eventualmente in diversa sede.

Con ulteriore motivo di opposizione, gli opposenti eccepiscono la mancanza di alcun analitico dettaglio di compensi e spese, atto a consentire agli ingiunti, non firmatari della ricognizione di debito, di verificare la correttezza e la congruità degli importi. Sul punto, occorre sottolineare in primo luogo che non è precisamente, tempestivamente ed effettivamente contestato lo svolgimento delle attività



professionali poste alla base della pretesa azionata dall'opposto. Sotto un secondo profilo, è noto che

“La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014): tali principi devono ritenersi applicabili anche nei confronti degli eredi del debitore, atteso che “l'erede che abbia, espressamente o tacitamente, accettato l'eredità non può legittimamente qualificarsi terzo rispetto al "de cuius", non potendosi considerarlo tale colui che subentra al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, poiché l'oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili, dei quali viene mantenuta la continuità con il mezzo tecnico del subingresso del chiamato nella posizione del precedente titolare, senza alcun mutamento (a parte la modificazione soggettiva) ne' dell'oggetto, ne' del titolo del singolo rapporto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5875 del 01/07/1997 (Rv. 505613 - 01); del resto, gli oppositori si limitano a lamentare genericamente il mancato dettaglio di importi e spese senza tuttavia allegare alcuna precisa contestazione sul punto. Analoghe considerazioni debbono essere svolte in punto alla eccezione di prescrizione: infatti nel caso di specie, deve ritenersi implicita nel riconoscimento del debito in oggetto la rinuncia alla prescrizione (crf., Tribunale di Voghera 26 marzo 1955, Il Foro Italiano); se è vero infatti che una mera ricognizione di debito non necessariamente costituisce rinuncia implicita alla prescrizione dovendosi nel caso specifico interpretare se dal tenore della medesima una tale volontà può desumersi (cfr sul punto la recentissima Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/02/2020, n. 2758) (Tribunale Spoleto, 18/01/2021, (ud. 12/01/2021, dep.18/01/2021), n. 41, DeJure), tuttavia nel caso di specie è evidente che la dichiarazione in questione non costituisce mera ricognizione di una situazione debitoria, ma contiene l'impegno espresso, entro un termine fissato, ad onorare il debito, il che costituisce chiara manifestazione di volontà di onorare il debito stesso del tutto incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Quanto alla circostanza relativa alla diversità soggettiva fra il firmatario del documento e gli attuali debitori, su di essa si è già detto, sottolineando la circostanza che gli eredi succedono nella stessa posizione giuridica del defunto e non in posizione di terzietà.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione appare infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti che devono essere dichiarati esecutivi.



Da ultimo, ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. degli opposenti, non rinvenendosi nella rispettiva strategia processuale elementi di mala fede o colpa grave processuale; neppure sussistono i presupposti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 89 comma 2 c.p.c., posto che non si rinvengono espressioni che esulino dall'estrinsecazione, seppure ferma e decisa, delle facoltà difensive, o ancora che esulino dall'oggetto del presente giudizio.

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi tenendo conto della compresenza di più parti ai sensi dell'art. 4 del citato DM.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge l'opposizione interposta da [REDACTED] e [REDACTED] e per l'effetto
- conferma i decreti ingiuntivi opposti n. 1330 del 2018 e 1354 del 2018 del Tribunale di Forlì e li dichiara esecutivi;
- condanna [REDACTED] in solido alla integrale refusione a avv. [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.155,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
- pone definitivamente in capo a [REDACTED] e [REDACTED] in solido le spese di c.t.u.;
- autorizza la restituzione al titolare della documentazione conservata in cassaforte.

Forlì, 12 aprile 2022

Il Giudice

dott. Valentina Vecchietti

